COMUNE DI ACQUI TERME - Prot 0009994 del 14/04/2025 Tit VI Cl 8 Fasc

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 160

Oggetto:

TARIFFE IGIENE AMBIENTALE TARIP ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì dieci del mese di aprile alle ore tredici minuti zero si è riunita, presso la sede municipale, mediante presenza in loco, la Giunta Comunale, composta dai seguenti Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. **Dott. Danilo RAPETTI SARDO MARTINI - SINDACO**	**Sì**
2. **Dott.ssa Rosanna BENAZZO - ASSESSORE**	**Sì**
3. **Dott. Michele GALLIZZI - ASSESSORE**	**Sì**
4. **Dott. Alessandro LELLI - ASSESSORE**	**No**
5. **P.I. Mario Elio Giuseppe PASQUALINO - ASSESSORE**	**Sì**
6. **Dott.ssa Soumya SELLAM - ASSESSORE**	**Sì**
Totale Presenti:	**5**
Totale Assenti:	**1**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Bue Carla Caterina il quale, presente in sede, provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI ACQUI TERME - Prot 0009994 del 14/04/2025 Tit VI Cl 8 Fasc

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 27/12/2013 n. 147, ha introdotto, a decorrere dal 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) articolata in Imposta Municipale Propria (IMU) Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa Rifiuti (TARI), recepita dal Comune di Acqui Terme con il Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 08/09/2014, così come modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 30/03/2017;
- l'articolo 1, comma 738, della legge n. 160 del 27/12/2019 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti;
- a decorrere dal 1 gennaio 2014 la copertura finanziaria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è ottenuta, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, attraverso la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013 n. 147, prevede che i *"Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";*
- l'attuale modello gestionale della raccolta dei rifiuti nel territorio del Comune di Acqui Terme, ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento comunale di gestione dei servizi di raccolta rifiuti approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 29/06/2018, prevede un sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti domiciliare;
- la Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ha attivato nel Comune di Acqui Terme, in esecuzione delle previsioni del contratto di servizio sottoscritto con il CSR, gradualmente a partire dagli ultimi mesi del 2018 ed a regime dal 01/01/2019, il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti sopra detto ed ha introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di Acqui Terme;

Dato atto:

- Che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha attribuito alla Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione di capitali, sulla base della valutazione di costi efficienti e del principio "chi inquina paga", nonché di approvazione delle tariffe definite ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento e verifica della corretta redazione dei paini di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- Che la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 3/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei coefficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- Che la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022/2025 adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- Che la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- Che la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

- Che il decreto legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- Che il decreto legislativo 03/09/2020 n. 16, in attuazione della direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 152/2006 riguardanti la classificazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico mediante avvio al recupero con ricorso al mercato;
- Che l'articolo 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che le *funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica compresi quali appartenenti al settori dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza , di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambito o bacini territoriali ottimali … cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;*
- Che, in coerenza con tale previsione normativa, la Regione Piemonte ha, in ultimo, disciplinato, con lege regionale 10/01/2018 n. 1, modificata dalla legge regionale 16/02/2021 n. 4, gli ambiti territoriali ottimali per il funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- Che con nota in data 04/11/2021 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente competente, di cui alle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e 363/2021/R/RIF, in capo ai Consorzi di area vasta esistenti, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei pini economico finanziari stabilite, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all'art. 10, comma 5 -bis della legge regionale n. 1/2018, che assegna tale competenza alla Conferenza d'Ambito Regionale;
- Che la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2) ed ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

Considerato:

- Che con Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) imponendo di adeguare le previsioni dei Regolamenti per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva precedentemente adottati;
- Dato atto che con deliberazione n. 12 in data 27/04/2023 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, elaborato sulla base delle modifiche introdotte dal Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), suddette;

Considerato, pertanto, che per l'anno 2025:
- è applicata la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione n. 12 in data 27/04/2023 che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
- il gettito annuo della Tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, raccolta e trasporto e smaltimento, trattamento e recupero, dei costi di spazzamento e lavaggio strade ed aree pubbliche, come determinati annualmente nel Piano Finanziario, di cui all'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Acqui Terme in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visto:
- che l'articolo 3 comma 5-quinquies del decreto legge 30/12/2021 n. 228, convertito dalla legge 25/02/2022 n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 17/05/2022 n. 50/2022, convertito dalla legge 15/07/2022 n. 91/2022 dispone che: "A decorrere dall'anno 2022, i

comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione di rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

- che ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con deliberazione consiliare n. 12 in data 27/04/2023 "Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine fissato da norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, In caso di mancata deliberazione si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente;
- il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione è stato attualmente posticipato al 30/04/2024;

Acclarato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 in data 30/05/2022 è stato preso atto ed approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti urbani MTR per gli anni 2022-2025 dei comuni dell'area omogenea n. 1 Ovadese-Acquese;

Considerato che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022 -2025 del servizio rifiuti urbani MTR per le annualità 2024-2025, elaborato da Econet Srl è stato validato dal CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese in qualità di ECT protocollo n. 4492/2024 del 09/04/2024 ed inviato al Comune di Acqui Terme con nota ns. prot. n. 8424;

Dato atto che il suddetto aggiornamento del piano è stato elaborato dal Gestore del servizio Econet S.r.l., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 11 del 08/04/2024, come validato da Paragon Business Advisors S.r.l. in data 05/04/2024 ed è stato redatto in conformità alla normativa vigente ed ai sensi delle deliberazioni di ARERA;

Considerato che, in attuazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2023, la struttura tariffaria in forma trinomia è così articolata:

- quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- quota variabile calcolata, rapportata alle quantità di rifiuti differenziati conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, fatta eccezione dei costi coperte con la quota variabile misurata;
- quota variabile misurata, riferita ai livelli individuali di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto, conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento di tali rifiuti soggette a misura applicata tramite tariffa in €/kg ai quantitativi conferiti dall'utenza, trasformati in peso in caso di pesatura indiretta tramite il coefficiente di peso specifico (k/peso);
- La quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1 4.2 4.3 e4.4 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- la quota variabile misurata è commisurata alla quantità dei Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare;

Considerato altresì che, ai fini di procedere attraverso un graduale passaggio della struttura tariffaria in modalità binomia a quella trinomia, risulta necessario un periodo di transizione di orizzonte

pluriennale, già in atto a partire dall'anno 2022, in coerenza con l'evoluzione di allocazione dei costi dei servizi di igiene ambientale e con l'andamento dei quantitativi dei conferimenti di Rifiuti Urbani Residui, che possa portare dalla copertura di tutti i costi variabili attraverso la tariffa a misura alla copertura dei soli costi afferenti alla gestione del R.U.R.;

Valutato pertanto:

- che ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, elaborato sulla base delle modifiche introdotte dal Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 27/04/2023, è stabilita la percentuale del 45% di copertura dei costi variabili complessivi attraverso la quota variabile misurata della tariffa;
- che la determinazione delle tariffe per l'anno 2024 è effettuata, al fine di garantire equilibrio tariffario nell'ambito delle categorie di utenze, in continuità con gli esercizi precedenti, nella fase di transizione della struttura binomia a quella trinomia, mediante applicazione anche dei coefficienti di produttività Kb e Kd (coefficienti di produttività dei rifiuti) di cui al D.P.R. n. 158/1999 con valori medi o comunque contenuti entro i limiti di oscillazione previsti dall'art. 1 comma 652 della legge n. 147/2013;

Dato atto della nota assunta al protocollo. generale dell'Ente n. 8628 e 8629 in data 01/04/2025 con cui la Società Econet S.r.l. ha tramesso al Comune di Acqui Terme i seguenti documenti:

- Relazione Tariffe igiene ambientale TARIP 2025 - Allegato A)
- Tariffe anno 2025 Tariffe Igiene Ambientale- Tarip distinte in Utenze domestiche e Utenze non domestiche – costituente Allegato B) del presente provvedimento;
- Addendum Anno 2025 – Tariffe Igiene Ambientale – costituente Allegato C) del presente provvedimento;

Vista la proposta tariffaria elaborata dal gestore Econet S.r.l. che prevede una situazione pressoché invariata delle tariffe Tarip 2025, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto della nota pervenuta da Econet S.r.l. ns. prot. n. 9444 del 08/04/2025 con cui viene precisato il contenuto della deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025;

Acclarato che la competenza a deliberare le tariffe e le aliquote della Tarip è posta in capo ai singoli Comuni, in virtù del disposto dell'art. 1 commi 683, della L. 27/12/2013 n, 147 e dell'art. 42, comma 2 lettera f) del TUEL nonché della competenza della Giunta comunale circa l'adozione del presente provvedimento;

Dato atto della necessità di deliberare, quale atto dovuto, le tariffe igiene ambientale - TARIP - per l'anno 2025 da applicare sul territorio comunale, elaborate in relazione ai dati contenuti nel PEF 2022/2025, aggiornamento biennale obbligatorio anno 2024, elaborato dal Gestore Econet S.r.l., validato dall'Ente territorialmente competente;

Verificato che l'adozione del presente provvedimento non ha riflessi sul bilancio del Comune e non occorrono pertanto modifiche del bilancio di previsione approvato, in quanto la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet s.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Aqui Terme, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 668, della Legge n. 147/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili del servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di prendere atto della Relazione Tariffe 2025, trasmessa dalla Società Econet S.r.l. a questo Comune con nota ns. prot. 8629/2025, costituente Allegato A) alla presente deliberazione e di dare atto che il Consiglio comunale già con deliberazione n. 30 del 30/05/2022 ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per i servizi di igiene ambientale per gli anni dal 2022 al 2025 dei comuni dell'area omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 17 del 22/04/2022, presentato dal gestore Econet S.r.l., come validato da Paragon Business Advisors S.r.l. in data 22/04/2022 e dell'aggiornamento biennale obbligatorio – anno 2024 - approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 11 del 08/04/2024, presentato dal gestore Econet S.r.l., come validato da Paragon Business Advisors S.r.l. in data 05/04/2024;

2. di prendere atto delle tariffe della Tariffa Rifiuti corrispettiva anno 2025, utenze domestiche e non domestiche per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Comune di Acqui Terme di cui all'allegato B) pervenuto con nota prot. 8628/2025 costituente parte integrante alla presente deliberazione e di applicare gli adeguamenti ISTAT di legge;

3. di prendere atto del documento Addendum - Tariffa igiene ambientale 2025 - utenze comunali – rifiuto vegetale – utenze socio sanitarie – utenze non domestiche svuotamenti minimi, come da Allegato C), pervenuto con nota prot. 828/2025 costituente parte integrante della presente deliberazione;

4. Di dare atto che la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Acqui Terme, in conformità a quanto disposto dall'art1, comma 668 della Legge n. 147/2013

5. Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto disposto dall'art. 13-bis del decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta

SINDACO	SEGRETARIO GENERALE
Dott. Danilo RAPETTI SARDO MARTINI	Bue Carla Caterina

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

COMUNE DI ACQUI TERME - Prot 0009994 del 14/04/2025 Tit VI Cl 8 Fasc
COMUNE DI ACQUI TERME - Prot 0008628 del 01/04/2025 Tit IV Cl 3 Fasc

ADDENDUM - Tariffe Igiene Ambientale Anno 2025

In riferimento al Regolamento Tipo per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva **per l'anno 2025**, si approva quanto segue.

1) UTENZE COMUNALI

Per le utenze relative agli immobili comunali nella detenzione del Comune per **l'anno 2025** si prevede per la **PARTE FISSA** e **VARIABILE CALCOLATA** della tariffa un pagamento pari a euro 0,40 (quaranta centesimi) ad abitante residente oltre IVA e Addizionale di legge. Gli abitanti residenti sono da intendersi al 31 dicembre dell'anno precedente l'applicazione della tariffa.
Per la **PARTE VARIABILE MISURATA** della tariffa (da considerarsi nel Bilancio comunale nell'anno successivo) si applica:

- per il rifiuto secco indifferenziato residuo il corrispettivo **di euro 14,31** a svuotamento del contenitore da lt. 120, IVA e Addizionale Provinciale comprese;
- per il rifiuto vegetale il corrispettivo di euro 2,00 a svuotamento per il contenitore da lt. 120, IVA e Addizionale Provinciale comprese.

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento di un contenitore da lt. 30 è pari ad ¼ del costo del contenitore da lt. 120 e così via…)

2) RIFIUTO VEGETALE

Per l'anno 2025 si confermano le seguenti tariffe:
- euro 2,00 a svuotamento del contenitore da lt. 120 (euro 4,00 a svuotamento del contenitore da lt. 240), compresa IVA e Addizionale Provinciale di legge.

Oltre il primo contenitore del vegetale distribuito, è previsto un costo di noleggio pari a:
- Euro 10.80/anno a contenitore da lt. 120 IVA inclusa
- Euro 21.60/anno a contenitore da lt. 240 IVA inclusa

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento di un contenitore da lt. 30 è pari ad ¼ del costo del contenitore da lt. 120 e così via…)

3) UTENZE SOCIO SANITARIE

Per l'anno 2025 si conferma, in continuità con gli anni precedenti, una tariffa ad hoc che prevede:

- addebito della tariffa corrispettivo parte fissa e variabile calcolata come deliberata a livello comunale;
- addebito della tariffa variabile misurata così articolato:

    - addebito del costo di effettivo smaltimento in base alle tariffe applicate da SRT S.p.A.;
    - addebito di euro 5,00 (cinque/00) a svuotamento del cassonetto dell'indifferenziata, indipendentemente dalla volumetria dello stesso,

oltre a IVA e addizionale di legge e aggiornamento ISTAT rilevato a gennaio di ogni anno rispetto al mese di dicembre.

4) UTENZE NON DOMESTICHE – SVUOTAMENTI MINIMI

In continuità con gli anni precedenti, si considerano come svuotamenti minimi n° 02 svuotamenti del rifiuto secco indifferenziato da litri 120.